

Nuova Definizione di Default

L'European Banking Authority (EBA) ha introdotto nuove regole per la classificazione in default delle controparti inadempienti. La nuova disciplina, conosciuta come "Nuova Definizione di Default", stabilisce **criteri più restrittivi** rispetto a quelli finora adottati sulle modalità di classificazione a default.

A partire da quando Aosta Factor adotterà la nuova definizione di default?

Dal 1° gennaio 2021 Aosta Factor S.p.A. è tenuta ad applicare le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente (cosiddetto "default"), introdotte dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite dalla Banca d'Italia.

Cosa cambia con le nuove regole in materia di Default?

Di seguito si illustrano sinteticamente i principali cambiamenti introdotti.

- Il cliente viene classificato automaticamente a default se la sua esposizione scaduta supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza sotto riportate per oltre 90 giorni consecutivi:
 - **soglia di rilevanza assoluta:** Euro 100 per le esposizioni c.d. "retail" (persone fisiche e PMI con esposizione inferiore a 1 milione di euro) e Euro 500 per le altre esposizioni;
 - **soglia di rilevanza relativa:** importo dello scaduto pari o superiore al 1% del totale delle esposizioni del cliente (soglia che sino al 31.12.2021 per gli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari come Aosta Factor S.p.A. rimane al 5% dell'esposizione complessiva verso una controparte).
- Regularizzato lo scaduto e trascorsi almeno 90 giorni da tale regolarizzazione, senza che si verificino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, viene meno la classificazione a default.

In sintesi, a partire dall'entrata in vigore delle nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente (1° gennaio 2021), una posizione debitoria che presenti arretrati superiori ai 90 giorni consecutivi, oltre le soglie previste sopra riportate, sarà classificata tra le c.d. attività deteriorate.

Nell'ambito del factoring pro soluto relativo a un credito commerciale scaduto, da quando decorre il conteggio dei giorni di arretrato?

Il conteggio dei giorni di arretrato per un credito commerciale acquistato e iscritto nel bilancio del factor inizia quando il credito diventa esigibile. In linea generale, l'esigibilità del credito è indipendente dalla data di acquisto o dalla data di presunto incasso indicata nel contratto di cessione. Il conteggio deve quindi decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura.

Sono previste conseguenze sulla Centrale dei Rischi? Perché è importante osservare le nuove regole?

Si evidenzia che la nuova disciplina non modifica nella sostanza i criteri di segnalazioni in Centrale dei Rischi. La condizione di default, tuttavia, rappresenta un indicatore di cattiva qualità del credito che potrebbe incidere sul costo del credito e sulla relazione con l'intermediario il quale potrebbe adottare iniziative finalizzate alla regolarizzazione del rapporto.

Hai dei dubbi o vuoi saperne di più?

Il personale di Aosta Factor è a completa disposizione, in questa importante fase di cambiamento, per ogni richiesta di chiarimento e per fornirti tutto il supporto necessario.

Per approfondimenti si rinvia a:

- **link di interesse:**
 - [Sito Banca d'Italia](#)
 - [Entrata in vigore della nuova definizione di default](#)
 - [Segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati in relazione alla “nuova definizione di Default”](#)
 - [FAQ Banca d'Italia](#)
 - [Orientamenti sull'applicazione della definizione di default](#)
 - [Guida ABI](#)

- **normativa di riferimento:**
 - EBA/GL/2016/07 “Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013;
 - EBA/RTS/2016/06 “Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017;
 - Banca d'Italia, “Applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate”, 15 ottobre 2020.